



COMUNE di FRANCOLISE
provincia di Caserta

**Regolamento comunale
recante la disciplina della gestione
degli impianti sportivi**

INDICE

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi
Articolo 5	Tipologie di affidamento a terzi
Articolo 6	Soggetti assegnatari in uso
Articolo 7	Durata delle assegnazione in uso – Procedura di rilascio
Articolo 8	Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso
Articolo 9	Gestione e Concessione in gestione degli Impianti sportivi
Articolo 10	Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni
Articolo 11	Soggetti affidatari
Articolo 12	Scelta dell'affidatario
Articolo 13	Durata della concessione e obblighi del concessionario
Articolo 14	Norme generali sulla manutenzione
Articolo 15	Divieto di sub concessione
Articolo 16	Norme generali sulla vigilanza
Articolo 17	Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni
Articolo 18	Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali
Articolo 19	Modalità per il rilascio delle assegnazioni in uso delle palestre scolastiche
Articolo 20	Rinvii
Articolo 21	Norme transitorie e finali

ALLEGATO A - NORME SULLA MANUTENZIONE

ALLEGATO B - NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Francolise ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base del presente Regolamento, a tutte le società ed associazioni sportive.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Alla data di approvazione del presente Regolamento i predetti impianti sono così distinti:
 - a) impianto sportivo polifunzionale "Mario Forziero" e spazi annessi ubicato in frazione Sant'Andrea del Pizzone;
 - b) impianto sportivo di calcio e spazi annessi ubicato in località Montanaro;
 - c) impianto sportivo di calcio e spazi annessi ubicato in frazione Sant'Andrea del Pizzone (via delle monache);
 - d) impianto sportivo di calcio e spazi annessi ubicato in Francolise capoluogo;
 - e) palestre scolastiche e spazi annessi;
3. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva.
4. Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli impianti sportivi comunali prioritariamente a disposizione delle scuole.
5. Il presente regolamento si applicherà anche agli impianti sportivi che si realizzeranno nel futuro.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a. per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, personale addetto, spettatori, ecc.).

L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:

 - a) Spazi per attività sportiva (campi, piste, percorsi, ecc.);
 - b) Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, ecc.);
 - c) Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, ventilazione, elettrico, illuminazione, ecc.);
 - d) Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, percorsi, ecc.);
 - e) Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate, spazi pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni.
 - b. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;

- c. per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole presenti sul territorio;
- d. per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
- e. per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere sociale;
- f. per attività didattica si intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;
- h. per attività promozionale l'attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%);
- i. per attività dilettantistica, l'attività anche a livello agonistico, svolta con atleti non professionisti;
- j. per assegnazione in uso temporaneo, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di una palestra scolastica o di un campo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, per un periodo di tempo limitato (ore settimanali, singola manifestazione);
- k. per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo;
- l. per datore di lavoro, il Responsabile di Servizio delegato del Comune e il soggetto titolare del rapporto di lavoro negli impianti in concessione.
- m. per servizio di prevenzione e protezione l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- n. per responsabile del servizio di prevenzione e protezione persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. lgs 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- o. per addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- p. D.V.R. Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 e seguenti del D. lgs 81/2008 e successive modifiche.
- q. per Piano di Manutenzione, documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale;
- r. per addetto al primo soccorso il lavoratore incaricato dell'attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell'art. 18 e 43 del D. Lgs 81/08, mediante nomina da parte del datore di lavoro;
- s. per addetto alla emergenza ed antincendio i lavoratori indicati, ai sensi dell'art. 18 e 43 del D. lgs 81/08, dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salva-taggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro

Articolo 4

Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Il Comune di Francolise gestisce gli impianti di sua proprietà nei seguenti modi:
 - a. in forma diretta, qualora disponga di personale sufficiente;
 - b. in forma indiretta, mediante:
 - a) appalto pubblico di servizio
 - b) concessione di servizio.
2. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
3. L'amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società o Associazione Sportiva, o aderenti a Società o Associazioni Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
4. La Giunta Comunale stabilisce, per ciascun impianto conferito in concessione, la disponibilità:

- a. per l'assegnazione in uso gratuito della struttura o di parte di essa a favore di soggetti diversi dal concessionario, per lo svolgimento delle attività sportive in essa consentite, secondo le prescrizioni dettate dal successivo art. 6 e ss.;
 - b. per l'assegnazione in uso gratuito della struttura o di parte di essa per lo svolgimento di manifestazioni promosse o patrocinate o autorizzate dal Comune, compatibili con la struttura sportiva sede dell'evento, secondo le prescrizioni dettate dal successivo art. 6 e ss.
5. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.
 6. L'Amministrazione comunale può consentire alle organizzazioni sportive presenti sul territorio il tesseramento degli utenti (tessera associativa) qualora ciò non crei una barriera all'entrata ed alla fruizione del servizio da parte di ogni singolo cittadino.

Articolo 5

Tipologie di affidamento a terzi

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento all'art. 90 comma 25, Legge 27/12/2002 n. 289 ed all'art. 20, Legge Regionale 25/11/2013 n. 18 nonché alle norme di cui al Codice dei Contratti.
2. Gli affidamenti possono essere:
 - a) secondo le modalità di cui all'articolo 4 comma 1
 - b) in assegnazione in uso gratuito, di cui all' art. 4, comma 4, lett. a) e b)
3. Il Documento Unico di Programmazione (DUP), di cui all'articolo 170 del TUOEL, individua le linee generali di programmazione per la gestione degli impianti sportivi;
4. La Giunta comunale stabilisce, per ogni singolo impianto o per gruppi di impianti sportivi, le modalità di gestione secondo le linee generali di programmazione indicate nel DUP.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, nelle more dell'adozione del primo Documento Unico di Programmazione utile, la Giunta comunale adotterà un atto di indirizzo generale sulle modalità di gestione degli impianti sportivi ed individuerà per ogni singolo impianto o per gruppi di impianti sportivi le relative modalità di gestione.

Articolo 6

Soggetti assegnatari in uso

1. Le assegnazioni in uso gratuito, di cui all' art. 4, comma 4, lett. a), sono previste a favore dei seguenti soggetti, diversi dal concessionario, e nell'ordine di priorità elencato:
 - a. scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale,
 - b. organismi pubblici che agiscono in ambito locale,
2. Le assegnazioni in uso gratuito, di cui all' art. 4, comma 4, lett. b), sono previste a favore dei seguenti soggetti, diversi dal concessionario, e nell'ordine di priorità elencato:
 - a. scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale,
 - b. organismi pubblici che agiscono in ambito locale,
 - c. associazioni iscritte all'Albo comunale previsto dallo Statuto comunale
 - d. associazioni non iscritte all'Albo comunale
 per lo svolgimento di manifestazioni compatibili con la struttura sportiva sede dell'evento.

Articolo 7

Durata delle assegnazione in uso – Procedura di rilascio

1. Le assegnazioni in uso di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), possono consentire a ciascun beneficiario la fruibilità massima dell'impianto di un'ora giornaliera per due giorni a settimana, fatta salva ulteriore disponibilità da parte del concessionario. Le assegnazioni hanno la durata massima di un anno sportivo.
2. Le assegnazioni in uso di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), consentono la fruibilità dell'impianto o di parte di esso per l'intera durata della manifestazione che può estendersi anche a più giorni.
3. Le domande di assegnazione in uso di cui all'art. 4 comma 4, lette. b) devono essere deliberate

dalla Giunta comunale ai sensi del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e patrocini.

Articolo 8

Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. Il Servizio competente può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale o del gestore/concessionario.
2. Il Servizio competente dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando gli assegnatari:
 - a) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - b) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
 - c) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.
3. Il Servizio competente può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 9

Gestione e concessione in gestione degli Impianti sportivi

1. L'affidamento degli impianti sportivi comunali può avvenire tramite appalto pubblico di servizio o concessione di servizio previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
2. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi.
3. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista di regola l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale prevedrà nell'avviso pubblico, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta, salvo rimborso delle utenze ad ogni scadenza di fattura.
4. Le spese di voltura dei contratti di fornitura delle utenze sono a carico del concessionario.
5. Qualora non fosse possibile l'intestazione delle utenze al concessionario, lo stesso è tenuto a rimborsare al Comune le spese di fornitura.
6. Il gestore/concessionario dovrà osservare le norme sulla sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.
7. Il gestore/concessionario è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull'impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.
9. Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto.

Articolo 10

Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b) Durata della convenzione;
 - c) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature pre-

- senti;
 - d) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - e) Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
 - f) Applicazione e riscossione tariffe;
 - g) Applicazione e riscossione delle sanzioni;
 - h) Piano di Utilizzo;
 - i) Piano di Conduzione Tecnica;
 - j) Nomina responsabile tecnico;
 - k) Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
 - l) Garanzie;
 - m) Forme di controllo da parte del Comune di Francolise, in qualità di Ente proprietario;
 - n) Responsabile della struttura (datore di lavoro);
 - o) Responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 11 Soggetti affidatari

1. Ai sensi dell'art. 20, L.R. 25.11.2013, n. 18, la concessione in gestione degli impianti sportivi, è affidata:
- a) al Coni;
 - b) al Cip;
 - c) alle federazioni sportive nazionali;
 - d) agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate;
 - e) alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Regionale di cui all'art. 11, L.R. 25.11.2013, n. 18. Sino all'attivazione del predetto Registro, si terrà conto dell'iscrizione al relativo Registro tenuto, in forma telematica, dal Coni.
 - f) in via residuale, la gestione degli impianti può essere affidata a cooperative sociali di tipo "B" che abbiano nell'oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.

Articolo 12 Scelta dell'affidatario

1. La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'avviso pubblico di selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art 83 sopracitato e di quanto contenuto nel D.P.R. 207/2010, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi.
3. L'avviso va pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi ed Avvisi di Gara". Viene inoltre trasmesso alla struttura regionale competente che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Il provvedimento di affidamento è comunicato al Sistema Informativo Regionale per lo Sport (SIS – Campania), ai sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. 25.11.2013, n. 18.
5. I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:

A) QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO:

La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:

A.1 Pressogressa esperienza di gestione di impianti sportivi pubblici.

- A.2 Radicamento sul territorio comunale e limitrofo, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato.
- A.3 Risultati conseguiti nel settore agonistico relativamente alla disciplina sportiva o ad almeno una delle discipline sportive cui è destinato in prevalenza l'impianto.
- A.4 Presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici.
- A.5 Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva.
- A.6 Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, impegno per la promozione della continuità occupazionale mediante la ricollocazione di lavoratori del soggetto cessante in caso di affidamento dell'impianto.
- A.7 Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società - da riportare nella convenzione - a presentare fideiussione pari all'importo indicato, a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi.

B) PARTE ECONOMICA:

- B.1 La valutazione della convenienza economica si baserà sul criterio proporzionale delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dalla Giunta Comunale e riportato nell'avviso pubblico. Nella definizione del canone minimo di concessione, la Giunta tiene conto della tipologia della struttura, delle dotazioni impiantistiche, dell'accessibilità, del tipo di disciplina sportiva prevalente in essa praticata, delle condizioni d'uso.

Articolo 13

Durata della concessione e obblighi del concessionario

1. La durata massima della concessione è di anni venti.
2. Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione comunale, la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.
3. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato "A" al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.
4. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune
5. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei

- cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione.
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune concede la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione.
 - e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
 - f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

Articolo 14

Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato "A" al presente regolamento (norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante.
3. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario (taglio e semina prato, taglio erba, potatura siepe, cambio fiori, ecc.).
4. Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sono a carico dell'Amministrazione Comunale, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
5. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati competente ufficio comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
7. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico.

Articolo 15

Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.
2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.

3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio competente.
4. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

Articolo 16 **Norme generali sulla vigilanza**

1. L'assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a. alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b. alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Francolise, attraverso il Servizio competente ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Articolo 17 **Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni**

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, il Responsabile del Servizio competente provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/81 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000) art 7 bis c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.
2. Il Comune di Francolise dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
 - a) i pagamenti dei canoni di concessione e delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a 2 (due) mesi,
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti,
 - c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti,
 - d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico,
3. Il Comune di Francolise, attraverso il Servizio competente, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.

Articolo 18

Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe che sono stabilite dalla Giunta Comunale secondo i criteri generali dettati dal presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli, la fruibilità da parte delle associazioni sportive locali. Le tariffe dovranno essere distinte in relazione:
 - a) al periodo di utilizzo (primavera/estate e autunno/inverno),
 - b) all'utilizzo degli impianti tecnici quali impianto di illuminazione, riscaldamento struttura e consumo di gas per i servizi igienici;
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
4. Le tariffe in vigore sono esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti.
5. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

Articolo 19

Modalità per il rilascio delle assegnazioni in uso delle palestre scolastiche

1. Le palestre scolastiche possono essere assegnate in uso a terzi negli orari e nei periodi extra-scolastici.
2. Le assegnazioni sono effettuate sulla base di apposita convenzione sottoscritta tra il Comune di Francolise, l'Istituto scolastico e l'assegnatario.
3. Gli assegnatari in uso delle palestre scolastiche sono tenute a corrispondere al Comune un canone nella misura prestabilita dalla Giunta Comunale, in base alla tipologia di utenza, privilegiando la popolazione in età scolastica, gli anziani ed i diversamente abili.

Articolo 20

Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all' art. 90, comma 25, L. 27.12.2002, n. 289 ed alla conseguente L.R. 25.11.2013, n. 18 "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo- ricreative";
 - b) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici all'art. 12, L. 04/08/1977, n. 517, al DPR 10.10.1996, n.567, al D.M. 1.2.2001, n. 44 e all'art. 90, comma 26, L. 27.12.2002, 289;
 - c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive al D.Lgs. 23.7.1999, n. 242 e s.m.i. ed all'art. 90, L. 27.12.2002, 289 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
 - f) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale di contabilità pubblica vigente.
 - g) per le regole per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda al disciplinare riportato nell'Allegato B al presente Regolamento.

Articolo 21
Norme transitorie e finali

1. Ogni diversa disposizione regolamentare precedentemente adottata si intende abrogata.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa nazionale e regionale.
3. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto

ALLEGATO A

NORME SULLA MANUTENZIONE

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dal Servizio competente ed allegato al bando di gara. Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal Concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.
2. Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
 - b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
 - c. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
 - d. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
 - e. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, canestri, ecc;
 - f. manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi che rimane a carico dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata.
 - g. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
 - h. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
 - i. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
 - j. manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
 - k. manutenzione degli impianti di condizionamento;
 - l. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
 - m. oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
 - n. oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.
3. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.
4. E' fatto obbligo al Concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la

relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.

ALLEGATO B

NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Utilizzo ed accesso

1. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
2. E' vietato sub-concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la sub-concessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio;
3. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.
4. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
5. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
6. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà l'accompagnatore presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
7. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
8. Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
9. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.
10. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di acqua, di gas combustibile e di energia elettrica.
11. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
12. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva.
13. Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
14. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici e/o Bar.
15. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
16. E' vietato l'accesso agli animali.
17. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
18. E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
19. E' vietato fare fotografie, riprese filmate salvo comunicazione alla Direzione dell'impianto, la quale, di volta in volta, valuterà, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 196/2003 "Codice in

materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., se accordare l’autorizzazione o meno.

20. L’Amministrazione comunale, nella persona del gestore, si riserva il diritto di allontanare o inibire l’accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell’ordine e del buon funzionamento del complesso.
21. L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

Impianti e attrezzature

- a. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell’impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l’installazione di determinati impianti od attrezzi, come ad esempio: lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
- b. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l’attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
- c. Le singole attrezzature nonché eventuali divise e/o abbigliamenti sportivi utilizzati per qualsiasi tipo di attività e/o manifestazione, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell’impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con il gestore dell’impianto. L’Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
- d. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l’impianto prima e dopo l’assegnazione in uso.
- e. La sanzione per tutte le violazioni alle norme del presente Allegato B è quella generica prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta € 50,00.
- f. Coloro che non osservano le norme riportate saranno inoltre allontanati subito dallo stabilimento.